

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 3-3843

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 13 - operazione 13.1.1 (Indennita' compensativa per le zone montane). Modifica e integrazione della dotazione finanziaria - campagna 2021 - di cui alla D.G.R. n. 1-3060 del 9 aprile 2021.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Considerato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020, che ha approvato la vigente modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

la deliberazione della Giunta regionale n. 23-2324 del 20 novembre 2020 che ha recepito le vigenti modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa".

Viste inoltre:

la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3060 del 9 aprile 2021 con la quale si è stabilita l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2021 agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte e demandato al Settore A1615A Sviluppo della Montagna, facente parte della Direzione Regionale A16000 Direzione Ambiente, Energia e Territorio di predisporre l'apposito Bando per la specificazione delle modalità di presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative;

la determinazione dirigenziale n. 205/A1600A del 12 aprile 2021 di approvazione del Bando per la campagna 2021 relativo alla misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

le determinazioni dirigenziali dell'Autorità di gestione del PSR n. 417/A1700A del 14 maggio 2021 e n. 502/A1700A del 10 giugno 2021 con le quali i termini ultimi per la presentazione delle domande di sostegno per la campagna 2021 della misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane) sono stati inizialmente prorogati al 15 giugno 2021 e successivamente al 25 giugno 2021.

Considerato che per il pagamento dell' indennità compensativa per l'anno 2021 con la D.G.R. n. 1-3060 del 9 aprile 2021, nelle more della predisposizione del piano di riparto delle risorse assegnate ad ogni Stato Membro dall'allegato I del regolamento (UE) n.2220/2020, è stata destinata la somma complessiva di euro 550.000,00 derivante dal minore utilizzo delle risorse stanziato con il bando 2019 della Misura 13 del PSR 2014 – 2020 ripartita, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 237.160,00, quota statale per euro 218.988,00 e quota regionale per euro 93.852,00.

Rilevato che, nell'ambito della campagna 2021 della misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane), dalla consultazione del Sistema informatico risultano pervenute 6.027 domande di sostegno per un importo complessivo di euro 17.049.733,23, superiore pertanto alla sopra indicata dotazione di euro 550.000,00.

Considerato che la D.G.R. n. 1-3060 del 9 aprile 2021 rinviava l'integrazione della dotazione finanziaria del bando ad un successivo atto deliberativo, subordinandola all'assegnazione alla Regione Piemonte delle risorse per gli anni 2021 e 2022 del PSR 2014-2020, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea;

vista la D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021 con la quale si approva, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, la proposta di modifica del Programma di

sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte da sottoporre all'approvazione della Commissione Europea, finalizzata all'estensione del PSR per gli anni 2021-2022 e contenente, tra l'altro, il trasferimento di 16.500.000,00 €/anno a favore della Misura 13 per il periodo 2021/2023;

preso atto che tali proposte di modifica sono state ufficialmente notificate alla Commissione Europea via SFC in data 25 agosto 2021 (prot. n. 22533/A17.05B);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 741/A1700A del 26 agosto 2021 con la quale, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione e nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, si autorizza l'applicazione delle modifiche al PSR 2014 - 2020 della Regione Piemonte, notificate ufficialmente alla Commissione Europea via SFC in data 25 agosto 2021 (prot. n. 22533/A17.05B) su autorizzazione della Giunta regionale (deliberazione n. 1 - 3725 del 24 agosto 2021);

ritenuto, per quanto sopra esposto, di operare un'integrazione della dotazione finanziaria per la campagna 2021 della Misura 13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane) pari a euro 16.499.733,23 ripartiti, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015 in quota UE per euro 7.114.684,97, quota statale per euro 6.569.533,78 e quota regionale per euro 2.815.514,48, portandola complessivamente a euro 17.049.733,23.

Considerato che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% del totale della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione delle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)".

Dato atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 2.815.514,48, quale quota di cofinanziamento regionale della Misura 13 - Operazione 13.1.1 del PSR - per la campagna 2021 dell'indennità compensativa, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - annualità 2022 - utilizzato fino alla concorrenza di € 10.804.141,67 che presenta una disponibilità finanziaria di € 15.497.280,38;

ritenuto di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 741/A1700A del 26 agosto 2021, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 è stata autorizzata, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione e nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, l'applicazione delle modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020 della Regione Piemonte, tra cui quelle aventi natura finanziaria, finalizzate all'estensione del PSR per gli anni 2021 – 2022, notificate ufficialmente alla Commissione europea via SFC in data 25 agosto 2021 (prot. n. 22533/A1705B) su autorizzazione della Giunta regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021;

- di integrare, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, la dotazione finanziaria per la campagna 2021 della misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane), prevista dalla D.G.R. n. 1-3060 del 9 aprile 2021, di una somma pari a euro 16.499.733,23 ripartiti, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 7.114.684,97, quota statale per euro 6.569.533,78 e quota regionale per euro 2.815.514,48, portando l'importo a complessivi euro 17.049.733,23;

- di dare atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 2.815.514,48, quale quota di cofinanziamento regionale della Misura 13 - Operazione 13.1.1 del PSR - per la campagna 2021 dell'indennità compensativa, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 10.804.141,67 che presenta una disponibilità finanziaria di € 15.497.280,38;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)